

Pubblicato il \_\_\_\_/01/2024

N. \_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. \_ \_\_\_\_/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_\_ del 2023, proposto da \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore Esercito, Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Difesa-Direzione Generale per il personale Militare, Stato Maggiore dell'Esercito, Commissione per le Prove di Efficienza Fisica e per Gli Accertamenti Psico-Fisici e Attitudinali, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa richiesta di sospensione,***

- del Decreto Dirigenziale nr. M\_D AB05933 REG20223 0573777 del 3 ottobre 2023, con cui il Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale

Militare del Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito relativa al 2° blocco 2023 dei VFI dell'Esercito per incarico principale che sarà assegnato dalla Forza Armata, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del giudizio di inidoneità quale VFI nell'Esercito reso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in relazione al “Concorso per il reclutamento di 6500 Volontari in Ferma Iniziale (VFI), 2° blocco 2023”, datato 11.09.2023 e notificato in pari data al ricorrente per la seguente causa “130 - Gli esiti cicatriziali timpanici mono-bilaterali di pregresse otiti con disturbi funzionali. (In tutti i casi necessita l'esecuzione di un'audiometria tonale e di un esame impedenzometrico). Esiti di pregresse otiti e di rottura membrana timpanica sx con disturbi funzionali in atto”;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo al “codice 130” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

**E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO**

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Difesa Stato Maggiore Esercito e del Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_ gennaio 2024 la dott.ssa Alessandra Vallefucio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il giudizio dell'11.09.2023 con il quale la Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali l'ha giudicato inidoneo, quale VFI nell'Esercito, per il reclutamento di 6500 Volontari in Ferma Iniziale (VFI), 2° blocco 2023", a causa di *"130 - Gli esiti cicatriziali timpanici mono-bilaterali di pregresse otiti con disturbi funzionali. (In tutti i casi necessita l'esecuzione di un'audiometria tonale e di un esame impedenzometrico). Esiti di pregresse otiti e di rottura membrana timpanica sx con disturbi funzionali in atto"*;

Vista la documentazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente;

Ravvisata l'opportunità di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della causa di inidoneità costituita da *"Gli esiti cicatriziali timpanici mono-bilaterali di pregresse otiti con disturbi funzionali. (In tutti i casi necessita l'esecuzione di un'audiometria tonale e di un esame impedenzometrico). Esiti di pregresse otiti e di rottura membrana timpanica sx con disturbi funzionali in atto"* al fine di acclarare, in conclusione, se il ricorrente sia idoneo o meno al concorso *de quo*, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, sede di Roma, che provvederà a mezzo di Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II - che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i

criteri di seguito esposti:

- a) la verifica dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
- b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni;
- c) alla verifica potrà partecipare, oltre ai difensori della parte ricorrente, un consulente medico di sua fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;
- d) le spese per la verifica saranno poste a carico della parte soccombente;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 27 marzo 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 27 marzo 2024.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione in forma amministrativa della presente ordinanza alle parti del giudizio e, quanto all'Amministrazione, anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato

di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_ gennaio 2024

con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Alessandra Vallefucio, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandra Vallefucio**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.